

INTERVENTO CHIARIFICATORE DELLA CASSAZIONE A SEZ. UNITE SULLA NOZIONE DI CREDITI «INESISTENTI» E DI QUELLI «NON SPETTANTI»

Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 34419 dell' 11.12.2023

- ✓ Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione, a Sez. Unite, interviene su una questione oggetto di persistente contrasto interno alla Sezione Tributaria, ossia sulla corretta interpretazione della nozione di credito «non spettante» e di credito «inesistente», così come introdotti rispettivamente nei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 ad opera del D. Lgs. 158/2015.
- ✓ La Suprema Corte, dopo aver brevemente ripercorso i contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo, evidenzia in primo luogo che già prima dell'emanazione del D. Lgs. 158/2015 il legislatore aveva mostrato l'intenzione di riservare ai crediti «inesistenti» un trattamento ben più rigoroso rispetto ai crediti «non spettanti», tanto è vero che l'art. 27, comma 16, del D.L. 185/2008 aveva previsto solo per i crediti «inesistenti» indebitamente compensati nel modello F24 un maggior termine di recupero (31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo in compensazione).
- ✓ La Corte si sofferma quindi sulle autonome definizioni della nozione di credito «non spettante» e di credito «inesistente» contenute nei citati commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997 per poi soffermarsi in particolare sulle fattispecie in cui il credito può dirsi «inesistente», sottolineando al riguardo che il concetto di inesistenza evoca, sul piano fenomenico, la non appartenenza alla realtà, il che significa che lo specifico evento o circostanza che determina l'insorgere del credito non esiste o non si è mai realizzato, così come è assimilabile a tale situazione l'ipotesi in cui il credito, pur regolarmente sorto, è venuto meno per «consumazione» perché già utilizzato dal soggetto interessato oppure avrebbe dovuto essere utilizzato da un diverso soggetto.
- ✓ La Corte precisa, tra l'altro, che il credito va considerato «inesistente» non solo quando le attività e i presupposti fondanti non sono mai venuti in essere ma anche quando siano assenti le ulteriori condizioni essenziali, formali o sostanziali, previste dal legislatore nel senso che la fattispecie risulti carente di un elemento costitutivo, nel qual caso la verifica richiede l'esegesi puntuale delle norme che istituiscono l'agevolazione, tenuto conto dei principi regolatori della specifica imposta.
- ✓ La Suprema Corte evidenzia altresì che il credito si configura come «non spettante» qualora, nonostante sia carente dei presupposti costitutivi (dunque nei fatti inesistente), sia suscettibile di riscontro in sede di controllo automatizzato (o controllo formale).

